

In questo numero:

- 1. Il danno catastrofale nei sinistri stradali**
- 2. Incremento delle indennità INAIL per danno biologico**
- 3. Società pubbliche e fallimento**
- 4. Responsabilità solidale tra la Pubblica Amministrazione e la ditta appaltatrice**
- 5. La circolazione dei carrelli su brevi tratti stradali**

Dalla redazione

La presente Newsletter vuole essere uno strumento informativo su argomenti di attualità inerenti, in particolare, le problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione.

Esso vuole altresì costituire un'occasione di confronto, al fine di una nostra sempre maggiore conoscenza professionale del settore degli Enti Pubblici, cui le nostre Società dedicano uno specifico "team".

Pertanto, siamo a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti in merito agli argomenti trattati così come per suggerimenti e contributi informativi che saranno particolarmente graditi per aprire un tavolo di lavoro/confronto; in tal caso, pregasi inviare una mail al seguente indirizzo:

sacchetti@inerspa.eu

La Redazione

1. Il danno catastrofale nei sinistri stradali

In caso di sinistro stradale non può essere riconosciuto il danno catastrofale ai genitori della vittima che è entrata subito in coma senza aver mai ripreso conoscenza, dunque senza potersi rendere conto dell'accaduto.

Con la sentenza 759/2014 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: *"Rientra nell'unitaria categoria di danno non patrimoniale il danno catastrofale, che si sostanzia nel risarcimento della sofferenza patita dalla vittima nel periodo breve che precede la morte in cui essa ha avuto la possibilità di rendersi conto della gravità del proprio stato e dell'approssimarsi della morte. Tale danno, in quanto qualificabile come danno morale spettante iure hereditatis, può essere legittimamente trasmesso agli eredi a condizione che la vittima abbia patito quella sofferenza determinata dall'accorgersi della vicina fine della vita. Di conseguenza, tale danno non è configurabile in capo ad una persona che sia rimasta in stato di incoscienza dal momento in cui si è verificato l'evento lesivo fino alla morte".*

Per approfondimenti si rimanda alla citata sentenza num. 759/2014 Corte di Cassazione.

2. Incremento delle indennità INAIL per danno biologico

Dal 1 gennaio 2014 aumentano del 7,57% le indennità Inail per danno biologico. E' quanto ha disposto il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, con un decreto in attuazione della legge di stabilità 2014. L'aumento, disposto in via straordinaria in attesa dell'introduzione del sistema di rivalutazione automatica delle indennità, tiene conto della variazione dei prezzi al consumo e si applica sia agli indennizzi sia ai ratei di rendita maturati dall'inizio dell'anno.

L'importo di tali indennità è stato fissato nell'anno 2000, a seguito dalla riforma Inail (dlgs n. 38/2000) e mai più adeguato all'ISTAT. Il ristoro del danno biologico è determinato sulla base di una tabella (detta appunto "tabella indennizzo danno biologico") che prevede: a) la liquidazione di un indennizzo in capitale (*una tantum*) per gli infortuni o le malattie professionali dai quali sia derivata un'invaldità di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16% e b) una rendita (indennizzo periodico a vita) per gli infortuni o le malattie professionali dai quali sia derivata una menomazione di grado pari o superiore al 16%.



3. Società pubbliche e fallimento



Con sentenza del 27 settembre 2013 n. 22209 la Corte di Cassazione ricorda che una Società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un Ente Pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale. Una Società a prevalenza pubblica può dunque fallire al pari di una qualsiasi Società di diritto privato poiché la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività e servizi di natura pubblica a Società di capitale privato comporta che queste si assumano il rischio connesso alla loro insolvenza, pena la violazione del principio di concorrenza e di non discriminazione.

Nella citata sentenza, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che il fallimento della Società partecipata non impedisce comunque all'ente locale, rimasto proprietario dei beni necessari all'esercizio di quel servizio, di affidare la gestione ad altro soggetto.

Per approfondimenti vedasi: "Corte di Cassazione, Sezione 1 civile – Sentenza 27 settembre 2013 n. 22209"

4. Responsabilità solidale tra la Pubblica Amministrazione e la ditta appaltatrice

L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae in nessun caso la sorveglianza ed il controllo all'Ente Pubblico per assegnarli all'impresa appaltatrice. In questo modo, l'Ente risponde direttamente in caso di inadempimento. Il dovere di vigilanza sulla strada pubblica non grava quindi sul solo appaltatore dei lavori; questi non può ritenersi dunque l'unico responsabile dei danni derivati alla vittima di un incidente verificatosi nel cantiere dell'opera pubblica commissionata. Il principio è che il dovere di custodia da parte dell'Ente Pubblico non viene meno per la P.A. nemmeno laddove il bene demaniale-strada sia destinatario di lavori di manutenzione affidati a terzi.

Tutto questo è stato stabilito con sentenza del 19 febbraio 2013 num. 4039 della Corte di Cassazione - Sez. III Civile. Nella citata sentenza viene trattato il caso di due genitori che convenivano in giudizio il Comune di Campobello di Licata, committente, e la ditta appaltatrice dei lavori stradali, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per la morte del figlio a seguito del violento impatto tra il motociclo condotto da quest'ultimo ed un palo della SIP. Il palo era ubicato al centro di una strada priva d'illuminazione e chiusa al traffico. La Corte di Cassazione, confermando la sentenza d'appello, ha correttamente ritenuto ed affermato la responsabilità per custodia (ai sensi dell'art. 2051 c.c.) del Comune accanto a quella dell'impresa. D'accordo alla Corte di Cassazione, le misure apprestate dall'impresa per evitare danni a terzi erano del tutto insufficienti, incumbendo sulla medesima l'obbligo di curare che lo sbarramento fosse completo ed impedisse l'ingresso a mezzi e persone, mentre spettava al Comune il compito di controllo sull'effettivo adempimento di tale obbligo.

5. La circolazione dei carrelli su brevi tratti stradali

Un nuovo decreto del 14 gennaio 2014 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti regola l'immissione in circolazione su strada di carrelli elevatori, trasportatori o trattori non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico. Le condizioni stabilite dal legislatore per la circolazione di questi carrelli sono il possesso di: una scheda tecnica con i dati del costruttore, tipo, numero di serie e dimensioni del carrello; dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse che segnalino l'ingombro dei dispositivi di sollevamento; un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro; un sistema di frenatura che consenta il graduale arresto del veicolo; certificazioni di rispondenza alla direttiva macchine e alla normativa sulle compatibilità elettromagnetiche; il simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE; personale a terra che coadiuvi il conducente.

AVVERTENZA

Copyright Inser Spa.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione sono riservati per tutti i paesi.